

Per individuare la responsabilità sulla sicurezza alimentare è necessario riportare alcune disposizioni e definizioni del “pacchetto igiene”: “la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all’operatore del settore alimentare” (Reg. 853/2004 CE art.1 punto 1 lettera a); “«operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo” (Reg. 178/2002 CE art.3 punto 3). La massima responsabilità ricade quindi su chi ha il “controllo” dell’impresa alimentare, quindi su chi ne ha la legale rappresentanza. Deleghe formali con sufficiente autonomia gestionale ed economica sono di volta in volta valutate per l’individuazione della responsabilità di soggetti diversi dal legale rappresentante. E’ comunque opportuno chiarire che l’individuazione delle responsabilità di natura penale è compito dell’Autorità giudiziaria.